

Forum

Bilanciamento tra diritti nella interruzione volontaria di gravidanza. Nuove sfide a 40 anni dalla approvazione della L. n. 194 del 1978

Presentazione

MARILISA D'AMICO* E IRENE PELLIZZONE**

Foreword

Abstract: Forty years after its approval, the implementation of law n. 194 of 1978 is still problematic. The following essays abandon the Italian perspective and look at the evolution of USA and Ireland models and at the potential perspectives of artificial uterus. Although with different sensitivities, they show that the balancing technique is still the method not to be abandoned, even in the future. In this sense, the law n. 194 of 1978 maintains its central role as a way to deal with abortion.

Keywords: Abortion, Public comparative law, Biobag, Balance, Fundamental rights.

Nel forum ospitato da *Politeia* sono raccolti due contributi destinati ad esaminare, in chiave giuridica, gli scenari futuri dell'evoluzione della disciplina sulla interruzione volontaria di gravidanza. L'occasione per queste riflessioni è stata rappresentata dal convegno *A quarant'anni dalla legge n. 194. Un bilancio sulla disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza*, tenutosi all'Università degli Studi di Milano il 22 maggio 2018.

I contributi che seguono, tuttavia, non si incentrano sulle problematiche di applicazione della l. n. 194 del 1978 alla luce dell'oggi, come pure hanno fatto molti relatori del convegno (l'obiezione di coscienza, su tutti), il cui serio impatto sulla tenuta della

* Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano.

** Ricercatrice in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano.

La presente "Presentazione" è frutto delle riflessioni congiunte delle due autrici.

legge stessa è peraltro esso stesso meritevole di approfondimento. Essi si incentrano invece su elementi strutturali dell'evoluzione della tematica dell'aborto, con cui chi si avvicina alla legge, al quarantennale dalla sua approvazione, deve misurarsi per saggiarne la attuale validità di fondo, a prescindere dalle difficoltà italiane nella sua attuazione.

Il primo, di Antonia Baraggia, illustra la convergenza dell'evoluzione normativa di ordinamenti usualmente evocati come presidio della autodeterminazione della donna, da una parte, e del diritto alla vita del feto, dall'altra (ovvero rispettivamente USA e Irlanda). Lo scritto di Baraggia efficacemente mette in luce, tenendo conto delle peculiarità di contesto, l'avvicinamento dei due modelli stranieri. Il secondo, di Francesca Poggi, si sofferma invece sull'impatto della tecnica dell'utero artificiale, che consentirà forse, nel medio-lungo termine, di considerare capaci di vita autonoma i feti alla 18esima settimana di gestazione, sul bilanciamento tra tutela della libertà di autodeterminazione e salute della donna e diritto alla vita del nascituro o altri interessi costituzionali.

Due contributi, dunque, apparentemente molto distanti tra loro, non foss'altro per l'oggetto così diverso, che però hanno molto in comune, da un punto di vista metodologico, facendo perno entrambi sulla esigenza di bilanciamento tra diritti della donna e tutela di "chi persona deve ancora diventare", secondo la icastica definizione della sentenza caposaldo n. 27 del 1975 della Corte costituzionale. A questo proposito, si intende in queste poche righe ricordare un'intervista resa da Norberto Bobbio alla vigilia del referendum del 1981¹. Per Bobbio, il tema "doloroso" dell'aborto pone un conflitto tra diritti incompatibili: "*il diritto del concepito*", che è "fondamentale" e "*può essere soddisfatto soltanto lasciando nascere*", e i diritti della donna e della società a concepimento avvenuto, che sono "derivati". Questi ultimi, in altre parole, oltre a collocarsi su un piano inferiore, possono e devono essere tutelati in via preventiva, senza sacrificare il feto, cioè evitando il concepimento e osservando il dovere alla procreazione responsabile; al contrario, le esigenze di protezione del diritto a nascere del feto, che sorgono a concepimento avvenuto, 'spazzano via' quel che resta dei "diritti derivati", prevalendo su di essi incondizionatamente.

L'autorevole punto di vista in discorso esprime in modo formidabile la drammaticità dell'interruzione volontaria di gravidanza, mettendo a nudo gli aspetti conflittuali che la connotano. In disparte dal terreno morale, di cui non ci si può e deve occupare in questa sede, occorre domandarsi quale sia il compito del diritto, e più precisamente del diritto costituzionale. Probabilmente, la risposta è da ricercare nell'esigenza di dare una soluzione a questo conflitto. Se questo è vero, però, il diritto costituzionale impone di tener conto che in gioco ci sono diversi diritti meritevoli di tutela, sia prima, sia dopo il concepimento, vietando di obliterare la posizione della donna.

La strada del bilanciamento, percorsa dalla legge n. 194 del 1978, sembra dunque dirigersi in una direzione che smorza gli aspetti conflittuali dell'aborto, e cerca piuttosto di farlo entrare nell'area della legittimità. Solo così, peraltro, sarà possibile per l'autorità pubblica accompagnare la donna (e, con essa, il nascituro) ad adottare una modalità d'azione responsabile anche dopo il concepimento.

Note

¹ *Corriere della sera*, 8 maggio 1981, intervista di Giulio Nascimbeni a Norberto Bobbio.